

COMUNE DI VIMODRONE
PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA**

APPROVATO CON DELIBERE C.C. N. 53 DEL 24-06-1999 E N. 76 DEL 05-08-1999.

INDICE SISTEMATICO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura	
Art. 2 – Fonti normative ed operatività del servizio	
Art. 3 – Commissione Consultiva	
Art. 4 – Composizione della Commissione Consultiva	
Art. 5 – Sorveglianza del servizio	
Art. 6 – Determinazione del numero degli autoveicoli adibiti ad autonoleggio con conducente	
Art. 7 – Contrassegni e documenti di circolazione	

CAPO II – NORME PER LA CONCESSIONE DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

Art. 8 – Licenze di esercizio	
Art. 9 – Assegnazione e rilascio licenze di esercizio con guida personale	
Art. 10 – Requisiti generali per l'assegnazione della licenza di autonoleggio con conducente mediante autovettura	
Art. 11 – Personalità della licenze di esercizio	
Art. 12 – Condizioni per l'esercizio del servizio	
Art. 13 – Requisiti per l'assegnazione delle licenze di esercizio	
Art. 14 – Requisiti preferenziali per l'assegnazione della licenza di autonoleggio con autovettura	
Art. 15 – Condizioni per la trasferibilità della licenza di esercizio con guida Personale	
Art. 16 – Casi particolari di trasferibilità della licenza di autonoleggio con autovettura mediante conducente	
Art. 17 – Cambio di indirizzo	
Art. 18 – Rinnovo e vidimazione annuale della licenza	
Art. 19 – Rinnovazione della licenza di esercizio a causa di morte	
Art. 20 – Sostituzione alla guida e collaborazione familiare	
Art. 21 – Sospensione facoltativa del servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura	

CAPO III - DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 22 – Inizio del servizio	
Art. 23 – Visita di controllo	
Art. 24 – Modalità per le visite di controllo	
Art. 25 – Autovetture in circolazione	
Art. 26 – Tariffe	

CAPO IV – COMPORTAMENTO IN SERVIZIO DEI CONDUCENTI

Art. 27 – Doveri dei conducenti in servizio	
Art. 28 – Atti vietati ai conducenti	

Art. 29 – Obblighi dei conducenti al termine della corsa

CAPO V – UTENTI DEL SERVIZIO

Art. 30 – Doveri degli utenti del servizio

Art. 31 - Atti vietati agli utenti del servizio

CAPO VI – RITIRO DEI CONTRASSEGNI E DELLE LICENZE

Art. 32 – Ritiro dei contrassegni e della licenza di esercizio

CAPO VII – SANZIONI

Art. 33 – Sospensione della licenza di esercizio

Art. 34 – Sospensione cautelare della licenza di esercizio

Art. 35 – Revoca della licenza di esercizio

Art. 36 – Decadenza dalla licenza di esercizio

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Perentorietà dei termini

Art. 38 – Riferimento a leggi vigenti

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

APPROVATO CON DELIBERE C.C. N. 53 DEL 24-06-1999 E
N. 76 DEL 05-08-1999.

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 - Servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura - 1. Il servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura, è il servizio che viene esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autovettura, munita di carta di circolazione ed immatricolata in conformità alle disposizioni stabilite dell'art. 58 - comma 6^a - del T.U. approvato con D.P.R. n. 393 del 15 giugno 1959 e dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285.

ART. 2 — Fonti normative ed operatività del servizio - 1. Il servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura, oltre che dal presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 della legge 142/90, è disciplinato dalla normativa elencata indicativamente qui di seguito:

- dall'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- dalla Legge 15.01.1992, n. 21;
- dalle relative disposizioni di attuazione di cui alla Legge Regionale n. 20 del 15 aprile 1995;
- dal Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285;

Il servizio di autonoleggio con conducente da rimessa mediante autovettura viene effettuato come segue:

a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza.

La rimessa deve essere attrezzata nel Comune di Vimodrone o nei Comuni di cui all'art.3, comma 1, lett. a), della L.R. 15.04.1995, n. 20;

b) divieto di sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico;

c) divieto di procurarsi l'utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore.

Fino all'approvazione del servizio taxi, con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3, sono stabilite le aree di stazionamento su suolo pubblico che potranno essere utilizzate per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

Con la stessa delibera sono stabilite le modalità di stazionamento.

ART. 3 - Commissione Consultiva - 1. Per la valutazione delle problematiche relative all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di una commissione consultiva comunale.

ART. 4 - Composizione della Commissione Consultiva - 1.

La Commissione Consultiva è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato - Presidente;
- b) dal Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) da un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- d) da un rappresentante delle associazioni degli utenti;
- e) dal Responsabile dell'Ufficio Commercio o suo delegato con funzioni di Segretario.

2. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da recapitare ai componenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In casi d'urgenza il termine è ridotto ad un giorno.

3. Il Presidente è tenuto a riunire la commissione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione articolata per argomenti.

4. Il parere della Commissione non è vincolante.

5. La Commissione si rinnova alla scadenza del Consiglio Comunale e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 5 - Sorveglianza del servizio - 1. La sorveglianza sul servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura è esercitata dall'Amministrazione Comunale tramite il Responsabile del settore competente per materia e la Polizia Municipale.

ART. 6 - Determinazione del numero degli autoveicoli adibiti ad autonoleggio con conducente - 1. Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3 determina le caratteristiche, il tipo ed il numero massimo degli autoveicoli da destinare al servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura.

Detta deliberazione verrà inviata alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 20/95 per la determinazione del contingente delle licenze rilasciabili per ciascuna tipologia di servizio di trasporto di persona non di linea.

ART. 7 - Contrassegni e documenti di circolazione - 1. Ogni autoveicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa.

Il contrassegno sarà collocato in modo visibile, a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Il conducente del veicolo deve aver con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, la licenza comunale, copia del presente Regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

CAPO II NORME PER LA CONCESSIONE DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

ART. 8 - Licenze di esercizio - 1. L'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura è subordinato ad autorizzazione comunale (licenza di esercizio).

2. Per ogni autovettura è necessaria una licenza di esercizio.

3. Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti, o

per altri motivi di pubblico interesse), il Responsabile del settore competente per materia può in qualunque momento disporre la sospensione temporanea di una parte delle licenze, e in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

4. Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.

5. La sospensione o il ritiro della licenza nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte della Amministrazione Comunale.

ART. 9 - Assegnazione e rilascio licenze di esercizio con guida personale - 1. Il Responsabile del settore competente per materia rilascia le licenze di esercizio unicamente per la guida personale ed in numero di una per persona sulla base delle risultanze del concorso pubblico appositamente bandito con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Non appena si rendono disponibili una o più licenze di servizio, si provvederà con apposito manifesto da affiggersi per 15 giorni, all'albo pretorio e nelle principali Vie del Comune, ad invitare gli interessati a presentare entro un termine di 30 giorni domanda in competente bollo, nella quale siano indicati i requisiti di cui al seguente articolo.

3. La Giunta Comunale approva la graduatoria di merito ed assegna l'autorizzazione che viene rilasciata dal responsabile del settore competente per materia.

Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'art. 6, comma 1, L. 15.01.1992, n. 21 la Giunta Comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, il potenziale assegnatario, non acquisisca l'idoneità prescritta, la licenza viene assegnata al soggetto che segue nella graduatoria di merito.

Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 10.

3. La Commissione provvede all'esame delle domande di partecipazione ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti preventivamente.

4. La Commissione formerà quindi una graduatoria in base ai punteggi conseguiti da ognuno e proporrà al Responsabile del settore competente per materia il rilascio delle licenze disponibili secondo l'ordine della graduatoria stessa.

ART. 10 - Requisiti generali per l'assegnazione della licenza di autonoleggio con conducente mediante autovettura. - 1. Chi intende ottenere la licenza per svolgere il servizio di autonoleggio con conducente deve possedere alla data del bando di concorso i seguenti requisiti:

- a) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dall'art. 116 comma 8 del Codice della Strada;
- b) certificato di iscrizione nel registro di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S.;
- c) iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.

4. Le licenze comunali di esercizio sono rilasciate dal Responsabile del settore competente per materia e sono soggette a rinnovo annuale.

Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del

possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, nonché dalla dimostrazione di aver attrezzato nel Comune idoneo locale per la rimessa dell'autoveicolo.

La dimostrazione deve avvenire entro e non oltre, pena la decadenza, 60 giorni dalla notifica della comunicazione di assegnazione.

Non è ammessa alcuna proroga del predetto termine.

ART. 11 - Personalità della licenza di esercizio - 1. Le licenze di esercizio per il servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura implicano l'obbligo della guida personale.

2. La guida a mezzo conducente è consentita soltanto nei casi previsti dai successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 12 - Condizioni per l'esercizio del servizio - 1. Per l'esercizio del servizio il titolare della licenza deve dimostrare di essere proprietario dell'autovettura ovvero di averne la disponibilità in leasing e di avere stipulato assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali e cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge e le eventuali prescrizioni dettate, al riguardo dalla Giunta Comunale.

ART. 13 - Requisiti per l'assegnazione delle licenze di esercizio - 1. Per ottenere la concessione della licenza di esercizio, gli aspiranti dovranno dichiarare:

- a) cittadinanza italiana;
- b) luogo e data di nascita;
- c) luogo di residenza;
- d) età non inferiore a 21 anni nè superiore ai 60;
- e) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
- f) codice fiscale;
- g) di non essere in stato di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- h) l'esenzione - nell'ultimo quinquennio - da condanne a pene detentive superiori ad un anno per delitti non colposi, sempre che non sia intervenuta riabilitazione, nonché esenzione - nell'ultimo quinquennio - da condanne a pene detentive per reati connessi alla circolazione e/o all'uso di autoveicoli;
- i) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); certificato di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. e certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
- l) di non aver avuto la titolarità in passato di licenza trasferita o conferita a cooperativa. Coloro nei cui confronti sia stata dichiarata la revoca o la decadenza di licenza di esercizio potranno partecipare a concorsi per nuova assegnazione di licenza dopo il decorso di un quinquennio dalla data dell'intervenuta revoca o decadenza;
- m) non titolarità contemporanea di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque non svolgimento con carattere di continuità e professionalità di altra attività;
- n) non essere stati nel quinquennio precedente titolari di licenza di esercizio revocata, dichiarata decaduta, conferita ad una cooperativa ovvero trasferita ad altro soggetto.

ART. 14 - Requisiti preferenziali per l'assegnazione della licenza di autonoleggio con autovettura - 1. Costituiscono titoli preferenziali ai fini del rilascio della licenza di autonoleggio con autovettura, valutabili secondo i criteri di

massima da determinarsi dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento:

- a) servizio già prestato quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi);
- b) servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analogo licenza rilasciata da altro Comune;
- c) servizio prestato in qualità di collaboratore o di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente, collaboratore o titolare di una impresa di autonoleggio con conducente mediante periodo.

Nel caso di parità di punteggio, tra due o più candidati, la licenza viene assegnata al candidato più anziano di età.

Qualora il candidato sia in possesso di licenza per il servizio taxi, dovrà allegare alla richiesta di partecipazione al bando una dichiarazione di espressa rinuncia alla stessa in caso di assegnazione dell'autorizzazione per il servizio di noleggio.

ART. 15 - Condizioni per la trasferibilità della licenza di esercizio con guida personale - 1. L'instestazione della licenza di esercizio con guida personale può essere ottenuta per trasferimento da parte di altro titolare alle seguenti condizioni:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti stabiliti all'art. 12;
 - b) non essere stati, nel quinquennio precedente, titolari di licenza di esercizio revocata, dichiarata decaduta, conferita ad una cooperativa ovvero trasferita ad altro soggetto;
 - c) di essere in possesso dell'atto di trasferimento dell'attività aziendale con firma autenticata dal notaio e registrato;
2. Inoltre la licenza di esercizio può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno d'età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 16 - Casi particolari di trasferibilità della licenza di autonoleggio con autovettura mediante conducente. - Il titolare di licenza di autonoleggio con autovettura mediante conducente dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere servizio di autonoleggio con conducente può chiedere entro due anni dal verificarsi di tale evento - di trasferire la licenza di esercizio a favore di altro soggetto, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Qualora l'interessato non si sia avvalso della facoltà indicata nel comma precedente, la licenza di autonoleggio con conducente rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

ART. 17 - Cambio di indirizzo - 1. Il titolare di licenza di esercizio ha l'obbligo di comunicare, entro il termine di 15 giorni, le variazioni di indirizzo all'Ufficio Commercio.

ART. 18 - Rinnovo e vidimazione annuale della licenza - 1.

La licenza di esercizio per il servizio di autonoleggio mediante autovettura con conducente è rilasciata per il periodo di un anno, e salvo i casi di cessazione, decadenza e revoca previsti nel presente regolamento è successivamente rinnovabile per uguale periodo mediante vidimazione da parte del Responsabile del settore competente per materia a seguito di presentazione entro il 31 dicembre di ciascun anno di apposita domanda ed esibizione dei documenti di rito.

ART. 19 - Rinnovazione della licenza di esercizio a causa di morte - 1. Alla morte del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, purchè ne venga fatta richiesta al Responsabile del settore competente per materia entro novanta giorni dalla data del decesso, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del settore competente per materia, ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritto nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.

2. La licenza di esercizio rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati.

3. Durante il decorso dei termini previsti dai punti precedenti è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.

ART. 20 - Sostituzione alla guida e collaborazione familiare - 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di autonoleggio mediante autovettura con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida dell'autovettura da persone iscritte nel ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. e in possesso dei requisiti prescritti (C.A.P. e 121 del T.U.L.P.S.).

2. Tuttavia, l'assenza dal servizio per motivi di salute non può superare sei mesi per ogni periodo di un anno di servizio, mentre l'assenza per riconosciuta forza maggiore non può superare giorni 60 per ogni periodo di mesi dodici di servizio.

3. Qualora, alla scadenza del termine, l'autonoleggiatore non fosse in grado di riprendere l'attività, la relativa licenza decade, tranne che l'interessato non rinunci alla stessa, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a favore di persona da lui indicata.

4. Gli eredi minori del titolare della licenza per l'esercizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

5. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè in possesso dei requisiti prescritti, conformemente a quanto previsto dal Codice Civile per le imprese familiari.

6. L'attività svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio valida ai fini dell'assegnazione di licenza per concorso da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 21 - Sospensione facoltativa del servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura - 1. Il titolare di licenza di autonoleggio con conducente mediante autovettura con conducente può chiedere la sospensione del servizio per un periodo complessivamente non superiore ad un

anno in un quinquennio.

2. Il responsabile del settore competente per materia per giustificati motivi può autorizzare la sospensione richiesta.

3. L'Ufficio Commercio terrà in apposito registro le necessarie annotazioni - vistate dagli interessati - delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.

CAPO III DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 22 - Inizio del servizio - 1. Il servizio deve iniziare - a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla data di comunicazione:

a) dell'avvenuto rilascio della licenza;
b) dell'avvenuta intestazione della licenza a favore di altro soggetto, secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

2. L'effettivo inizio del servizio è in ogni caso subordinato:

a) alla presentazione all'Ufficio Commercio della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art. 10.

ART. 23 - Visita di controllo - 1. Prima di iniziare il servizio e successivamente una volta all'anno, le autovetture destinate al servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura devono essere sottoposte a visite di controllo presso il Comando di Polizia Municipale per l'accertamento:

a) della rispondenza alle caratteristiche stabilite dall'Amministrazione Comunale;
b) dell'adempimento, da parte del titolare della licenza, di tutte le prescrizioni in materia.

2. L'Amministrazione Comunale può disporre, in qualsiasi momento, visite straordinarie di controllo.

3. A richiesta del Responsabile del settore competente per materia, il titolare della licenza è tenuto a presentare l'autovettura destinata al servizio di autonoleggio con conducente per controlli o collaudo presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.

ART. 24 - Modalità per le visite di controllo - 1. Le visite di controllo previste nell'articolo precedente vengono effettuate da un'apposita commissione costituita con determinazione del Responsabile del settore competente per materia da un numero ristretto di componenti della Commissione Consultiva.

2. Sulle licenze di esercizio delle autovetture ritenute idonee dalla Commissione di controllo verrà apposto il timbro comprovante l'avvenuta visita.

3. Alle autovetture non ritenute idonee dalla Commissione:

a) verrà rilasciato un permesso di circolazione, la cui durata viene stabilita di volta in volta dalla Commissione, nel caso di riscontrati danni riparabili alla carrozzeria o alle parti meccaniche, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento;

b) verranno tolti e ritirati gli appositi contrassegni comunali e la licenza di esercizio, nel caso di riscontrati gravi danni alla carrozzeria o alle parti meccaniche, ovvero per gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento.

ART. 25 - Autovetture in circolazione - 1. Durante il servizio le autovetture adibite al servizio di autonoleggio con conducente devono essere sempre munite della licenza di esercizio e degli altri documenti di circolazione richiesti dalla legge e dal presente Regolamento.

2. I suddetti conducenti in servizio devono essere sempre muniti del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S.

3. Il servizio è svolto in nome e per conto dei titolari delle licenze di esercizio, ferma restando la responsabilità personale dei singoli conducenti.

ART. 26 - Tariffe - 1. Il Consiglio Comunale determina le tariffe e le condizioni di trasporto.

2. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte all'interno dell'autovettura secondo le prescrizioni del vigente Regolamento comunale concernente le caratteristiche delle autovetture da noleggiare.

3. A disposizione degli utenti deve essere altresì tenuto un estratto delle norme principali del presente Regolamento.

CAPO IV COMPORTEMENTO IN SERVIZIO DEI CONDUCENTI

ART. 27 - Doveri dei conducenti in servizio - 1. I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio devono comportarsi con correttezza, senso di responsabilità, e comunque devono tenere un atteggiamento decoroso nei confronti di chiunque;

In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;

b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di residenza;

c) presentarsi regolarmente alle verifiche di controllo e attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;

d) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 26;

e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;

f) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della Forza Pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

g) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto obbligo di osservare le norme di servizio emanate dal Responsabile del settore competente per materia, gli ordini e le istruzioni impartite dalla Polizia Municipale, nonché tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti in materia.

a) procurarsi il noleggio devono osservare le norme di servizio emanate dal Responsabile del settore competente per materia, gli ordini e le istruzioni impartite dalla Polizia

Municipale, nonché tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti in materia.

ART. 28 - Atti vietati ai conducenti - 1. Agli autonoleggiatori in servizio è vietato:

- a) ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, anche durante i periodi di sosta;
- b) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- c) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- e) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- f) portare animali propri nell'autoveicolo;
- g) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- h) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- i) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 29 - Obblighi dei conducenti al termine della corsa - 1. I conducenti di autopubbliche in servizio devono, al termine della corsa:

- a) aiutare a scendere le persone e scaricare i bagagli;
 - b) accertare che l'utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno dell'autovettura.
2. Nell'ipotesi in cui vengano reperiti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli al più presto al Comando della Polizia Municipale.

CAPO V UTENTI DEL SERVIZIO

ART. 30 - Doveri degli utenti del servizio - 1. Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell'autopubblica, e al termine della corsa, pagarne l'ammontare.

ART. 31 - Atti vietati agli utenti del servizio - 1. Agli utenti del servizio è vietato:

- a) aprire la portiera dell'autovettura verso la corsia di scorrimento;
- b) insudiciare o danneggiare l'autovettura o le sue apparecchiature;
- c) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;

- d) fare schiamazzi o rumori molesti;
- e) fumare nelle autovetture nelle quali sia esposto il cartello con il relativo divieto.

CAPO VI RITIRO DEI CONTRASSEGNI E DELLE LICENZE

ART. 32 - Ritiro dei contrassegni e della licenza di esercizio - 1. Gli incaricati della sorveglianza devono ritirare la licenza di esercizio nei seguenti casi:

- a) prestazione di servizio con contrassegni di macchina e/o di turno contraffatti o alterati;
- b) svolgimento del servizio da parte di persona priva dei requisiti prescritti;
- c) inottemperanza alla visita di controllo annuale e/o straordinaria;
- d) inottemperanza all'assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione delle licenze comunali;
- e) per le violazioni a norme del C.d.S. che comportano il ritiro immediato della carta di circolazione e/o patente di guida.

CAPO VII SANZIONI

ART. 33 - Sospensione della licenza di esercizio - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 27 c. I del presente regolamento comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni della licenza per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Responsabile del settore competente per materia che ha rilasciato la licenza sentita la Commissione Consultiva Comunale.

2. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio ai sensi del comma precedente, comporta la decadenza della licenza per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del settore competente che ha rilasciato la licenza.

3. Ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e integrazioni, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 28, 30, comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella misura ivi prevista, mentre l'irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza compete al Responsabile del settore competente per materia che l'ha rilasciata.

ART. 34 - Sospensione cautelare della licenza di esercizio - 1. Nei confronti del titolare della licenza di esercizio, sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale, il Responsabile del settore competente dispone la sospensione cautelare della licenza.

2. Per gravi e giustificati motivi familiari durante la sospensione cautelare può essere consentito, sentita la Commissione di cui

all'art. 2 del presente regolamento, l'esercizio provvisorio della licenza tramite altro soggetto.

ART. 35 - Revoca della licenza di esercizio - 1. Il Responsabile del settore competente per materia, sentita la Commissione di cui all'art. 2 del presente Regolamento può revocare la licenza di esercizio nei confronti del titolare che:

- a) abbia riportato nell'ultimo quinquennio sanzioni della sospensione della licenza di esercizio di durata complessiva superiore a 90 giorni;
- b) non abbia ottemperato più volte all'obbligo di presentare l'autopubblica a visite di controllo;
- c) abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi per un rilevante periodo di tempo, al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 21 del presente regolamento.

ART. 36 - Decadenza della licenza di esercizio - 1. Il Responsabile del settore competente per materia, sentita la Commissione di cui all'art. 2 del presente regolamento dichiara la decadenza della licenza d'esercizio nei seguenti casi, oltre a quello già previsto nell'art. 33:

- a) perdita dei requisiti di cui all'art. 13 del presente regolamento;
- b) gestione della licenza al di fuori delle forme previste nel presente regolamento;
- c) mancato inizio o ripresa del servizio nel termine di 90 giorni stabilito dall'art. 22.

2. I provvedimenti di revoca, o di dichiarazione di decadenza delle licenze di esercizio devono essere preceduti da una diffida notificata all'interessato a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.

3. La licenza comunale di esercizio dichiarata decaduta o revocata è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 - Perentorietà dei termini - 1. Tutti i termini indicati dal presente regolamento sono stabiliti a pena di decadenza.

ART. 38 - Riferimento a leggi vigenti - 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea del 15 gennaio n. 21 ed alla Legge Regionale 15 aprile 1995, n. 20 e seguenti.